

cora per lungo tempo, credo che bisogna adottare qualche rimedio generale che tolga ciò che vi ha di troppo assurdo nel riparto.

La Camera non può permettere che l'imposta equivalga qualche volta a confisca. Si è abolita la confisca pei delitti di lesa maestà, e si vuole mettere in mano ai ripartitori d'imposta di confiscare la rendita sotto colore di conguaglio! Queste, ripeto, son cose che non si possono tollerare.

Adottiamo un temperamento per cui, tuttavolta che vi è un eccesso manifesto che equivale alla confisca, o quasi alla confisca, si possa ottenere una riduzione.

Io proporrei, se la Camera fosse disposta ad entrare in questo momento in tale questione, questo temperamento che risulterebbe da quattro articoli, di cui darò lettura, in aggiunta all'articolo unico del progetto :

« Art. 2. Potranno tuttavia i contribuenti ottenere congrue riduzioni tuttavolta che essi siano in grado di provare che le loro quote per la parte erariale eccedono il 15 per cento del reddito netto di ciascun stabile. »

Il 15 per cento mi pare già una quota bastevole all'erario nazionale.

Il 15 per cento, in molte provincie, in molti comuni viene ad eccedere per i centesimi addizionali anche il 50, il 60, il 70 per cento. Io credo dunque che il 15 per cento per la parte erariale dell'imposta sia misura equa nella quale le finanze non possono essere pregiudicate, e nello stesso tempo portiamo un sollievo ad un gran numero di contribuenti che pagano in una proporzione molto maggiore.

« Art. 3. Saranno determinate con decreto reale le forme di procedimento per effettuare queste riduzioni in via amministrativa.

« Art. 4. Riuscendo vani i richiami dei contribuenti in via amministrativa, potranno ricorrere ai tribunali.

« Art. 5. Se i tribunali respingeranno le domande dei contribuenti, li condanneranno in una multa pari alla riduzione da essi pretesa. »

Io lascio al Governo la cura di prescrivere tutte le cautele che crederà opportune per dare adito a questi richiami in via amministrativa; ma, quando si tratta di difendere la proprietà, quando si tratta di impedire la confisca, è nel diritto di ciascun cittadino d'invocare la giustizia dei tribunali.

Riconosco tuttavia che bisogna impedire l'abuso dei reclami, e, per tranquillare appieno l'animo del signor ministro di finanze, mi lascio indurre a concedergli multe pari alle pretese del reclamante, quando i reclami saranno riconosciuti ingiusti.

Non spenderò maggiori parole per provare l'opportunità di un temperamento di questo genere o di qualche altro che la maggior saviezza dell'onorevole ministro sapesse suggerire. Ma qualche cosa bisogna

fare. La Camera mancherebbe al proprio decoro, non adempirebbe all'alta sua missione, male corrisponderebbe all'aspettazione delle nostre popolazioni se permettesse che si protraessero indefinitamente i gravi abusi che ho rilevati.

BUSI, *relatore*. Permetta la Camera che io brevemente accenni le ragioni, per le quali la maggioranza della Giunta non ha creduto e non crede neppure oggi di accogliere la proposta dell'onorevole Sineo.

Innanzitutto fa mestieri conoscere quali sono i motivi che resero indispensabile la presentazione di questo progetto di legge.

Ricorda la Camera come per l'articolo 1 della legge 11 agosto 1870 fu prescritta la revisione generale dei redditi per l'imposta sui fabbricati. Le operazioni molteplici che si sono dovute eseguire, e più ancora le ripetute proroghe che si sono concesse ai possessori di fabbricati per fare le loro denunce, hanno fatto sì che per l'anno 1871, per i primi mesi almeno, non poterono trovarsi in pronto i ruoli che a tenore di legge avrebbero dovuto già essere compilati e pubblicati.

Or dunque il Governo era nella necessità e di sospendere la riscossione dell'imposta sui fabbricati fin tanto che i ruoli fossero stati in pronto, oppure di esigere provvisoriamente l'imposta sopra i ruoli del 1870, salvo poi a provvedere o alla riscossione di ciò che in meno si fosse pagato o alla restituzione di ciò che si fosse pagato in più quando la riscossione avrebbe dovuto operarsi in base ai ruoli regolarmente formati pel 1871.

Parve alla Giunta che quest'ultimo espediente, che è appunto quello dal Governo preferito, meritasse di essere accolto, sia nell'interesse dello Stato, sia nell'interesse delle pubbliche amministrazioni e degli stessi contribuenti. Primieramente nell'interesse dello Stato, avvegnachè i bisogni dell'erario non possono comportare che si ritardi per tanto tempo la riscossione di una imposta siccome questa, che costituisce fuor di dubbio un ragguardevole ramo di entrata per le finanze.

In secondo luogo poi concorre l'interesse delle provincie e dei comuni, il cui provento forse maggiore deriva dalla sovrimposta che riscuotono sui fabbricati. Infine, l'adottare un diverso sistema, il sospendere cioè la riscossione della imposta fino a che i ruoli definitivi pel 1871 siano pubblicati, riescirebbe per avventura di pregiudizio e di aggravio ai contribuenti, i quali, per necessità delle cose, sarebbero costretti a soddisfare in una sola volta parecchie rate di codesta imposta.

Ora che ho accennato i motivi per cui la Giunta accoglie e vi invita ad approvare lo schema di legge, soggiungerò brevi parole intorno alla proposta formulata e svolta dall'onorevole Sineo.

Essa tenderebbe a sconvolgere tutto l'organismo